



Istituto Superiore di Sanità

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**"Implementazione di un piano di formazione per personale che
utilizza dispositivi medici in centri estetici e centri benessere"**

Fasc. N. 3M54

tra

L'Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato "ISS" - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martoccia

E

La Fondazione per la Sicurezza in Sanità, di seguito denominato "Fondazione" - codice fiscale 97546060589 con sede in Roma, Via Sardegna 69, cap. 00187 rappresentato per la stipula del presente atto dal Presidente, Dott. Vasco Giannotti

PREMESSO CHE:

- a) Il Ministero della Salute per potenziare l'attività di vigilanza e sorveglianza nell'ambito dei dispositivi tecnici per l'implementazione di un piano di formazione per il personale che utilizza dispositivi medici in centri estetici e centri benessere" ha inteso avvalersi della collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità
- b) l'Istituto Superiore di Sanità ed il Ministero della Salute hanno stipulato in data 21.12.2011 un'accordo di collaborazione per la realizzazione delle attività di implementazione di un piano di formazione per personale che utilizza dispositivi medici in centri estetici e centri benessere";
- c) per la realizzazione del progetto di cui sopra il Ministero ha autorizzato l'Istituto ad avvalersi di una collaborazione con la Fondazione per la Sicurezza in Sanità



Istituto Superiore di Sanità

- d) in considerazione di quanto premesso è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Oggetto)

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra ISS e Fondazione che, nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto "Implementazione di un piano di formazione per personale che utilizza dispositivi medici in centri estetici e centri benessere", così come riportato nell'allegato tecnico che è parte integrante del presente atto.

Articolo 2
(Durata)

Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dal 12.12.2012 e avranno scadenza il 23.07.2013 .

Articolo 3
(Contributo)

Il finanziamento assegnato pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), sarà trasferito dall'ISS, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero, secondo le seguenti modalità:

- 40%, pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura;



Istituto Superiore di Sanità

- 30 %, pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) dopo sei mesi dall'inizio del presente accordo previa presentazione di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura e di una relazione scientifica sulle attività svolte da parte della Fondazione ;
- 30% pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) come saldo del contributo previa presentazione di formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura e di una relazione scientifica sulle attività svolte da parte della Fondazione

All'atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo , l'Università dovrà presentare all'ISS la seguente documentazione:

- richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura;
- relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto;
- elenco analitico delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

La Fondazione dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s'impegna a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi

La Fondazione si impegna ad osservare le disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione



Istituto Superiore di Sanità

Articolo 4
(Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per la Fondazione il Dr. Bruno Campione e per l'ISS il Dr. Carmine Guarino.

Articolo 5
(Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese ed impegni di spesa riferiti al periodo di durata del programma di ricerca e per spese concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

Non è ammesso l'utilizzo del contributo per l'acquisto o l'affitto di locali e per retribuire il personale dipendente. Non è ammesso, inoltre, l'utilizzo del contributo per imputare costi indiretti ovvero spese ed utenze generali (ad es.: gas, luce, telefono, etc.).

In ogni caso non potranno essere sostenute e, pertanto, riconosciute spese non previste nel piano economico allegato al presente atto

Articolo 6
(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto,

Le pubblicazioni e le diffusioni cui potranno dare luogo i risultati delle attività dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto con il contributo dell'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito dello "Implementazione di un piano di formazione per personale che utilizza dispositivi medici in centri estetici e centri"

Articolo 7
(Riservatezza)

La Fondazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o



Istituto Superiore di Sanità

comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi titoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo.

La Fondazione si impegna ad osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente accordo, e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Articolo 8

(Risoluzione - Recesso)

E' espressamente convenuto che la presente convenzione si risolva, qualora uno dei contraenti dichiarerà, per cause a lui stesso non imputabili, l'impossibilità di proseguire o di attendere il programma di ricerca. Nel caso di risoluzione del presente accordo si farà salvo il contributo già utilizzato, sempre che lo stesso sia stato usato ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti all'art. 1 del presente atto e in conformità con il piano economico presentato dall'Ente, il quale si impegna a restituire l'eccedenza sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute. La valutazione di conformità delle spese sostenute rispetto agli obiettivi ed alle attività previste sarà rimessa al giudizio del Responsabile Scientifico dell'ISS.

In caso di inadempimento la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt. 1453 e segg. c.c.

Articolo 9

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma



Istituto Superiore di Sanità

Articolo 10
(Clausola fidejussoria)

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto ai sensi dell' art. 113 del D. Lgs 163/2006, la Fondazione dovrà consegnare all'ISS contestualmente alla restituzione del presente atto al momento della stipula dello stesso, una fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo (fidejussore), irrevocabile e valida per l'intera durata del contratto, pari al 10% del contributo con la quale l'istituto bancario si costituisce garante nell'interesse della Fondazione ed a favore dell'ISS. La mancata consegna di suddetta fidejussione a garanzia comporterà la nullità dell'accordo di collaborazione.

Il presente atto redatto in duplice originale viene letto approvato e sottoscritto e sarà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Per l'Istituto Superiore di Sanità

Il Direttore
degli Affari Amministrativi e
delle Risorse Economiche
(Dr.ssa Rosa Maria Martocchia)

Per la Fondazione per la
Sicurezza in Sanità

Il Presidente

(Dott. Vasco Giannotti)

6/3/2013